

(N. 422-A)

RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOGGIO)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976  
(V. Stampato n. 444)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 dicembre 1976*

Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975

**Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1977**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato in esame (un atto politico di ampio respiro che a nome della 3<sup>a</sup> Commissione propongo alla approvazione del Senato), firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 — attraverso modifiche ed integrazioni dei Trattati che istituiscono la CECA, la CEE e la CEEA, nonché del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica per le predette tre Comunità europee — s'inserisce nel continuo processo evolutivo di consolidamento della integrazione europea e fa seguito, in tale direzione, ad una precedente tappa rappresentata dalla dichiarazione emanata dal Consiglio per l'instaurazione di una procedura di concertazione avente lo scopo di associare il Parlamento europeo al potere legislativo del Consiglio, rendendo più equilibrati i rapporti fra tali organi.

Il nuovo Trattato si prefigge due obiettivi: il rafforzamento dei poteri dell'Assemblea europea in materia di bilancio e la creazione di una Corte dei conti per il controllo contabile.

1. — Quanto al primo di questi due obiettivi, è previsto che per le spese obbligatorie indicate nel progetto di bilancio trasmesso dal Consiglio all'Assemblea europea, questa ultima possa proporre — a maggioranza assoluta dei suffragi espressi — modifiche. Ora, quanto a dette modifiche bisogna distinguere alcune ipotesi:

a) qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione (segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe sia espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;

b) quando una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale della spesa di una Istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di accettazione la proposta di modificazione è rigettata;

c) quando, in applicazione delle due disposizioni precedenti, dal Consiglio sia stata rigettata una proposta di modificazione, il Consiglio stesso può (deliberando a maggioranza qualificata) sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.

A tale punto la procedura torna ad essere quella già praticata secondo la precedente normativa.

In base alle nuove previste disposizioni, l'Assemblea ha facoltà di respingere il bilancio globalmente (per motivi importanti) e (deliberando a maggioranza dei suoi membri pari ai due terzi dei voti espressi) chiedere che venga presentato un nuovo progetto.

Inoltre è previsto che l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dia atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio.

2. — Quale secondo obiettivo, il Trattato prevede l'istituzione di una Corte dei conti europea (che sostituirà la Commissione di controllo delle Comunità europee e il revisore dei conti della CECA) per assicurare il controllo contabile sulle spese e le entrate della Comunità ed accertarne la sana gestione finanziaria.

A chiusura di ogni esercizio la Corte predisponde una relazione annuale trasmessa alle Istituzioni e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità, assieme alle risposte fornite dalla Corte.

In particolare la Corte ha facoltà di presentare in ogni momento le proprie osserva-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni e di dare i pareri che le siano richiesti dalle Istituzioni.

Il parere della Corte deve essere obbligatoriamente richiesto dal Consiglio quando questo:

stabilisce i regolamenti finanziari sulla elaborazione e l'esecuzione del bilancio e sul rendimento e la verifica dei conti;

fissa le modalità e la procedura per la messa a disposizione della Commissione delle entrate di bilancio previste dal regime di risorse proprie;

organizza il controllo delle responsabilità degli ordinatori e contabili.

BOGGIO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 febbraio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

AGRIMI

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

8 febbraio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 del Trattato stesso.